

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto comprensivo "via Acquaroni"
Via Acquaroni, 53 00133 ROMA tel. 062050607 fax 0620449294
Mail: rmic8e700q@istruzione.it Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI
Sito web <http://www.istitutocomprensivoacquaroni.edu.it>

CIRCOLARE N. 218

Prot. N. 1508 /I.1.5
Roma, 31/03/2022

Al personale docente e ATA
Ai genitori
Alla DSGA
Al sito web
Al registro elettronico

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID-19 dal 1 aprile 2022

Il prossimo 31 marzo termina lo stato di emergenza.

L'art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 semplifica la gestione dei contatti con i casi di positività al Covid-19 a partire dal 1° aprile. Si riportano le misure di maggiore interesse per la scuola, ricordando che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base e che rimane l'obbligo di isolamento per i soggetti positivi al Covid-19.

1. SCUOLA DELL'INFANZIA

La didattica resta sempre in presenza con i seguenti accorgimenti:

- Fino a 3 casi di positività: solo i bambini che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico indossano regolarmente la mascherina chirurgica (o superiore);
- Con almeno 4 casi di positività: i bambini che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto.

Alla scuola dell'infanzia, quindi, le novità significative sono due:

- Anche con 5 o più casi di positività si resta in presenza;
- I bambini che hanno compiuto i 6 anni sono soggetti all'obbligo di mascherina in caso di contatto con almeno 3 positivi (finora la mascherina non era mai prevista per i bambini dell'infanzia).

2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

La didattica resta sempre in presenza, anche per i non vaccinati, con i seguenti accorgimenti:

- Fino a 3 casi di positività: gli alunni che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico indossano normalmente la mascherina chirurgica (o superiore);
- Con almeno 4 casi di positività: gli alunni che hanno compiuto 6 anni e il personale scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto.

Scompare, dunque, la quarantena, anche in presenza di 5 casi di positività al Covid-19; l'uso delle mascherine di tipo FFP2 resta obbligatorio solo in presenza di almeno 4 casi.

In caso di positività si può richiedere la didattica digitale integrata, secondo le modalità utilizzate finora.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto comprensivo "via Acquaroni"
Via Acquaroni, 53 00133 ROMA tel. 062050607 fax 0620449294
Mail: rmic8e700q@istruzione.it Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI
Sito web <http://www.istitutocomprensivoacquaroni.edu.it>

Per tutti valgono le consuete norme di carattere prudenziale e preventivo:

- In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
- Non bisogna venire a scuola in presenza di sintomi assimilabili al Covid-19;
- In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;
- Continua ad essere raccomandato il distanziamento personale di almeno un metro;
- Continua ad essere raccomandata l'igienizzazione delle mani.
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Per la riammissione a scuola dopo la positività al Covid-19 è sufficiente il referto negativo del tampone (molecolare o antigenico): non è valido il tampone autosomministrato.

Si allega la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 410 del 29/03/2022, che dà indicazioni alle scuole; per un maggiore approfondimento si consiglia la lettura del [D.L. 24/2022](#).

Si invitano tutti – pur in una fase di progressivo ritorno alla normalità – di rispettare attentamente i protocolli con la massima prudenza, per tutelare se stessi e gli altri, soprattutto i più fragili.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Guglielmo Caiazza
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)